

<p>Dirigente Scolastico o un suo Delegato/Collaboratore del DS o Referente Scolastico COVID-19</p>	<p>Nelle istituzioni scolastiche resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici <i>soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5 °C.</i> I Dipartimenti di Prevenzione (D.d.P.) della ASL provvedono sulle <i>disposizioni di carattere sanitario</i> degli alunni e del personale scolastico e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.</p>
	<p>Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, <i>l'attività didattica prosegue per tutti in presenza</i>, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.</p>
	<p>Con due casi fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno duecentoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, <i>l'attività didattica prosegue in presenza</i> con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni (non vaccinati, ecc.) si applica la <i>Didattica Digitale Integrata (D.D.I.) per la durata di cinque giorni.</i> La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19. In tal caso, agli alunni si applica il <i>regime sanitario di autosorveglianza</i>. Agli alunni per i quali non sia applicabile tale regime si utilizza la <i>quarantena precauzionale</i> della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.</p>
	<p>Nelle istituzioni scolastiche la sospensione delle attività avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. In particolare, per le scuole secondarie di secondo grado, si ricorre alla <i>Didattica Digitale Integrata (D.D.I.)</i>, se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico (docente, personale ATA, assistente specialistica, ecc.).</p>
<p>Modalità e tempi di autosorveglianza, quarantena ed isolamento</p>	<p>Le modifiche sono state apportate da una <i>Circolare del Ministero della Salute 0009498-04/02/2022</i> che ha aggiornato le <i>misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2.</i> <u>Autosorveglianza</u> Per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, prevede l'obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.</p>

Quarantena

Per tutte le altre fattispecie che non rientrano nell'autosorveglianza la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all'uscita.

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Per i seguenti **contatti**:

1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (ossia abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni;
2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo;

si applica la misura di **quarantena della durata di 5 giorni** dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre, è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per i **contatti stretti asintomatici** che:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti dopo il completamento del ciclo primario

non è prevista la quarantena e si applica la **misura dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni**. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

Le modifiche dell'isolamento sono state apportate da una **Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021** che ha aggiornato le **misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)**. L'espressione "Variante VOC" significa "Variants Of Concern", ovvero varianti del virus Sars-CoV-2 che destano preoccupazione, varianti del virus delle quali bisogna preoccuparsi. Esse sono in particolare le seguenti: a) Variante Alfa: cosiddetta variante inglese; b) Variante Beta: cosiddetta variante sudafricana; c) Variante Gamma: cosiddetta variante brasiliana; d) Varianti Delta: cosiddetta variante indiana; e) Variante Omicron: cosiddetta variante sudafricana.

Isolamento

L'isolamento è lo stato in cui un soggetto risultato positivo al COVID-19 si deve porre rispetto al resto della comunità, ivi compresi, per quanto possibile, i familiari conviventi. Un soggetto in isolamento non solo non potrà uscire di casa, o frequentare chiacchiera, ma difficilmente, se convivente con altri, potrà lasciare la propria stanza o un luogo deputato ad ospitarlo per tutta la durata della misura di isolamento.

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.